



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

ORDINANZA SINDACALE

N. 49 DEL 18/07/2019

ESTRATTO

pag. 1 di 3

OGGETTO	LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA "ITINERANTE" NEL TERRITORIO COMUNALE DI OLIVERI.
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>ORDINA:</p> <p>1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tati modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della salute con ordinanza 3/04/2002 e Reg. CE n. 852/2004 - n. 853/2004.</p> <p>2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma "Itinerante" prima di esercitare l'attività deve essere provvisto di nulla osta rilasciato dal comune di Oliveri ufficio SUAP "Previsto dall'art. 2, comma 8, della Legge Regionale n.18/95 così come modificato dall'att. 1 della L.R. n.2/96".</p> <p>3) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante con automezzo su aree pubbliche, di cui all'art.1, comma 2°, lett. "C" della L.R. 18/95 così come modificato con L.R. 2/96, è consentito esclusivamente nei giorni di lunedì, giovedì e sabato.</p> <p>4) E' interamente vietato l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante con automezzo su aree pubbliche, di cui all'art.1, comma 2°, lett. "C" della L.R. 18/95 così come modificato con L.R. 2/96 nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, culturali e ambientale, ed è consentito soltanto svolgere la propria attività nelle seguenti vie: Via Stazione, Via Stagno D'Alcontres, Via Rosate, Via S. Quasimodo, Via Baden Powel; Via A. De Gasperi, Via T. Colonnello Rampulla, Via Papa Giovanni XXIII, Via P. Santi Mattarella, C/DA Magliolo, Via L. Capuana, Via Garibaldi, Via Stagno D'Alcontres.</p> <p>5) Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della legge Regionale 1 marzo 1995, n 18, e nell'esercizio della funzione conferitagli dall'articolo 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. 48/91, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante di tipo C, viene stabilito nelle vie autorizzate di cui al punto 4. dalle ore 09,00</p>



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

ORDINANZA SINDACALE

N. 49 DEL 18/07/2019

ESTRATTO

pag. 2 di 3

alle ore 15,30.

6) La sosta, ove consentita, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e in nessun caso in modo da intralciare il traffico.

7) La durata massima consentita di ogni sosta è limitata al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque deve essere non superiore a 120 minuti. La successiva sosta deve essere distante dalla precedente di almeno metri 200,00. In nessun caso è consentito l'uso di banchi a terra o l'apposizione della merce sul terreno.

8) E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nell'ambito spaziale di 500 metri dal limite della zona individuata.

9) E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza, e di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce.

10) Il Comune, per comprovati motivi di pubblico interesse, può eccezionalmente derogare ai limiti e ai divieti di cui alla presente Ordinanza, adottando, in tal caso, le correlate misure necessarie.

11) La vendita di prodotti alimentari mediante veicoli senza la relativa notifica ai fini della registrazione delle attività alimentari sarà applicata la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 193/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme disciplinanti la materia.

12) Chiunque viola le limitazioni e divieti stabiliti dalla presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46 (art. 20 c.l L.R.18/95). Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 689 del 24/11/1981.

13) La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

14) Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, revoca e sostituisce l'Ordinanza n. 46 del 13/08/2014 e l'Ordinanza n.26 del 21/05/2010.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, pubblicata all'albo pretorio on line comunale e sul sito web dell'Ente, sia ampiamente diffusa con affissione nei locali pubblici comunali, e notificata, qualora necessario, a mezzo del personale della Polizia Municipale, agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale e trasmessa alla Polizia



COMUNE DI OLIVERI

Piazza Luigi Pirandello - 98060 - Oliveri (ME) - Partita Iva: 00359110830 - Tel. 0941 313201

ORDINANZA SINDACALE

N. 49 DEL 18/07/2019

ESTRATTO

pag. 3 di 3

Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Falcone, al Responsabile del SUAP ed al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva.

INFORMA

E' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all' Albo Pretorio on line di questo Comune.